

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Cossato, rinnovata alla "Filatura LACFIMI S.p.A." con D.D. n. 1.633 del 09.12.2020. PRAT. COSSATO35.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.633 del 09.12.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Società "Filatura Lacfimi S.p.A." (c.f. 01223670025), con sede legale in Via Martiri della Libertà 14 -13836 COSSATO (BI), specificata in premessa;
2. di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii, sottoscritto il 15.09.2020 dal Sig. Miniggio Roberto (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire la variante proposta, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;
4. di rinnovare ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale COSSATO35 e avente C.U.R. BI10103;
5. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico "GWB-S1/Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
 - all'art. 1, il prelievo di una portata media l/s 0,078 - una portata massima di l/s 1 pari ad un volume massimo annuo di circa metri cubi 2.450 d'acqua pubblica, tramite un pozzo distinto al Foglio 29 mapp. 88 del Comune di Cossato;
 - all'art. 2 - l'uso Produzione Beni e Servizi e Civile (Antincendio);all'art. 10 che la durata della concessione è di 15 anni, a partire dal 01.12.2020, giorno successivo alla data di scadenza del precedente atto di concessione D.D. n° 1.701 del 04.05.2005, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.114 di Rep. del 15 settembre 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie a tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del

corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato